Quota supplementare per il servizio di raccolta in Carrier Preselection

11. Nell'Offerta di Riferimento 2004 Telecom Italia ha incrementato la quota minutaria supplementare applicata alla raccolta del traffico in modalità *Carrier Pre-selection*, finalizzata al recupero degli investimenti effettuati per l'adeguamento (*System Setup*) della rete alla *Carrier Preselection*. Alcuni operatori hanno segnalato che tale incremento, che è valutabile nella misura di oltre il 200 %, rappresenta un reale ostacolo alla concorrenza e comporta un notevole incremento dei costi degli operatori stessi. Telecom Italia, d'altra parte, ha comunicato all'Autorità di aver recuperato, sino ad ora, circa un terzo dei costi di adeguamento sostenuti e che l'incremento apportato le consentirà di recuperare tali costi entro il mese di Ottobre 2004.

12. La delibera n. 10/00/CIR, nell'approvare l'applicazione di tale quota supplementare per il servizio di raccolta in CPS finalizzata al recupero dei costi sostenuti per l'adeguamento di sistema per la fornitura del servizio stesso, ha fissato in quattro anni e mezzo il periodo di riferimento entro il quale Telecom Italia avrebbe dovuto recuperare tali costi, definendo tale periodo sulla base del numero di attivazioni previsto e del relativo traffico sviluppato nel medesimo arco temporale. In particolare, era previsto, da Telecom Italia, un piano di attivazioni con 12.000 attivazioni al giorno (per giorno lavorativo) nel primo anno, 9.000 nel secondo e 6.000 nel terzo e quarto anno, per un totale di circa 7 milioni di linee. L'analisi del reale andamento del mercato della *carrier pre-selection* dimostra che, rispetto all'andamento ipotizzato alla base del piano di rientro approvato, il processo di *provisioning* è andato a regime con notevole ritardo ed il numero di 12.000 attivazioni si è raggiunto solo alla fine del secondo anno. Inoltre, all'inizio del terzo anno eventi quali l'avvio con volumi rilevanti del servizio di accesso disaggregato ed il significativo numero di rientri in Telecom Italia hanno contribuito a ridurre il traffico dalla *carrier preselection*, concorrendo al ritardo nel piano di rientro dei costi.

13. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ritiene opportuno modificare il piano di recupero dei costi di adeguamento del sistema, sostenuti da Telecom Italia, sulla base dei dati di attivazione e di traffico realizzati nel periodo 2000- 2003, in quanto le ipotesi prese a base si sono rilevate non corrette in quanto l'avvio effettivo della prestazione è avvenuto con almeno 12 mesi di ritardo. Pertanto l'Autorità ritiene ragionevole che il recupero di tali costi si realizzi con un anno di ritardo rispetto alle ipotesi iniziali. Sulla base di tale assunzioni, valutati i dati di traffico ed ipotizzando, sulla base dei valori pregressi, un incremento annuo del traffico in CPS di circa il 10%, l'Autorità ritiene che il valore approvato per il 2003 valore della quota supplementare possa consentire l'effettivo recupero entro l'anno 2005.

3.c L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni economiche in esame nel senso di mantenere, nell'Offerta di Riferimento 2004, il valore della quota supplementare di raccolta in CPS, pari a quello approvato per l'Offerta di Riferimento 2003.

Accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore: remunerazione per il servizio di fatturazione

14. Nell'Offerta di Riferimento 2004 le condizioni economiche applicate da Telecom Italia per la prestazione di "fatturazione per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore" sono determinate in misura variabile in funzione dell'importo medio minutario fatturato al cliente chiamante. Infatti, il valore della percentuale del fatturato, dovuta per il servizio, è pari al minimo tra: 3,3 x pmm +4,2 e 10; dove pmm è il prezzo medio minutario, espresso in euro al minuto, dello specifico servizio oggetto della prestazione richiesta dall'operatore.

Alcuni operatori hanno segnalato una duplice criticità: da un lato l'introduzione della dipendenza della percentuale applicata dal prezzo finale e dall'altro il notevole incremento di tale percentuale rispetto al valore 2003 (pari al 2,9% fisso).

15. Con riferimento all'offerta 2003, l'articolo 1, comma 1, lettera d, punto 1, della delibera n. 2/03/CIR e l'articolo 3, comma 2, lettera d, della delibera n. 11/03/CIR, hanno definito, per la quota di fatturazione, il valore del 2,9% del fatturato, indipendentemente dal valore di prezzo applicato.

In merito Telecom Italia ha evidenziato che la percentuale del 2,9%, valutata per l'offerta 2003, non risulta più orientata ai costi in quanto gli stessi sono cambiati, in particolare, in conseguenza delle numerosi frodi e dell'incremento delle attività dovute agli accertamenti delle eventuali attività illecite ed alle contestazioni presentate dagli utenti.Per far fronte a tale situazione, Telecom Italia ha dichiarato di aver dovuto potenziare i sistemi di prevenzione e di gestione del cliente. Secondo Telecom Italia, la formula proposta (con valori compresi tra 4,2% e 10%) oltre a essere più rappresentativa dei costi reali, favorisce le numerazioni a basso prezzo (e quindi intrinsecamente meno rischiose). Infatti, in alternativa, si sarebbe dovute applicare a tutte le numerazioni lo stesso valore medio che risulta molto maggiore del 2,9% precedentemente applicato.

16. L'Autorità, sul punto, rileva innanzitutto che la modifica della modalità di applicazione del prezzo di fatturazione ha un significativo impatto sul mercato dei servizi a valore aggiunto, qualora si consideri l'incertezza indotta negli operatori interconnessi che, seppur confidando nella stabilità del prezzo di tale servizio di interconnessione, si trovano a dover rinegoziare per il 2004 le condizioni economiche con i centri servizi propri clienti. Inoltre, tenuto conto che il servizio di fatturazione è soggetto all'orientamento al costo, risulta necessario valutare gli effettivi costi sottostanti al servizio al fine di determinarne il valore per l'anno 2004. A tale proposito, Telecom Italia ha fornito i dati di costo che apparentemente non si discostano da quelli sottostanti la fissazione del valore approvato con la delibera n. 2/03/CIR. Pertanto l'applicazione all'anno 2004 della metodologia già approvata fa registrare un valore, per il 2004, prossimo a quello approvato per l'anno 2003.

L'Autorità ritiene inoltre che l'applicazione di un unico valore percentuale, che scorreli il costo della fatturazione dal prezzo fatturato, risulta maggiormente rappresentativo della reale struttura dei costi.

3.d L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni proposte da Telecom Italia per il servizio di fatturazione per l'accesso dei propri abbonati alle numerazioni non geografiche di altri operatori nel senso di approvare un unico valore percentuale, indipendente dal valore fatturato al cliente finale, determinato sulla base dei dati di costo forniti da Telecom Italia, applicando la metodologia descritta nelle premesse della delibera n. 2/03/CIR.

17. In merito al servizio di configurazione dei prezzi richiesti dagli operatori interconnessi, Telecom Italia richiede, per il 2004, un importo *una tantum* pari a ca. € 30.000,00 per ogni configurazione di scaglione tariffario associato a singola numerazione o centinaio. Inoltre, sia per la configurazione di numerazioni con prezzi già pubblicati nelle griglie tariffarie, sia per la configurazione prezzi non inclusi nelle griglie tariffarie, Telecom Italia garantisce tempi massimi di fornitura del servizio pari a 90 giorni.

Alcuni operatori hanno segnalato che un costo di configurazione eccessivamente elevato può costituire un disincentivo allo sviluppo di nuovi servizi a valore aggiunto e, congiuntamente ai lunghi tempi di configurazione, potrebbe rappresentare un freno alla concorrenza.

Telecom Italia ha precisato di aver calcolato i costi di configurazione ipotizzando un'ora di lavoro su ogni SGU ed alcuni di costi di predisposizione degli impianti. Infatti, l'attività di configurazione, secondo la stessa Telecom Italia, consiste nella predisposizione di una procedura *software* riguardante la nuova configurazione del prezzo, nonché nel successivo aggiornamento locale di ciascuna centrale SGU con i relativi test. Tali operazioni, sempre secondo Telecom Italia, sono svolte presso ciascuna centrale SGU al fine di aggiornare il c.d. "cartellino", generato per ogni chiamata.

18. La delibera n. 11/03/CIR prevede che gli eventuali oneri di configurazioni di prezzi non inclusi nelle griglie tariffarie siano inclusi nell'Offerta di Riferimento a condizioni economiche eque, non discriminatorie ed orientate al costo. La verifica delle condizioni economiche proposte non può che essere svolta pertanto alla luce di costi esposti da Telecom Italia in contabilità regolatoria e della pertinenza delle attività remunerate al servizio offerto. Alla luce delle informazioni fornite da Telecom Italia, l'Autorità, allo stato, non ritiene che sussistano motivazioni per modificare i valori proposti da Telecom Italia.

Relativamente ai tempi di configurazione delle numerazioni sulla rete di Telecom Italia, l'Autorità non ritiene motivato che gli stessi siano fissati in 90 giorni indipendentemente dal fatto che il prezzo ad esse associato sia o meno presente nelle griglie tariffarie.

L'Autorità osserva, infine, che l'introduzione delle griglie di prezzo e degli oneri di configurazione dei prezzi "fuori griglia" è coerente solo qualora i livelli di prezzo presenti nelle griglie siano disponibili agli operatori indipendentemente dalla numerazione scelta per il servizio finale (compatibilmente con i vincoli di prezzo massimo fissati dalla normativa vigente). Pertanto non risulta necessario associare ad ogni numerazione un sottoinsieme di prezzi disponibili ma è sufficiente disporre di un solo elenco di prezzi "già configurati" che sia tempestivamente aggiornato e reso disponibile da Telecom Italia.

3.e L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni tecniche del servizio di configurazione delle numerazioni non geografiche in capo agli operatori interconnessi, nel senso di richiedere a Telecom Italia di:

- fissare il periodo di configurazione, nel caso di prezzi già configurati all'interno delle griglie, in una misura inferiore o uguale a 30 giorni;

- rendere disponibili per tutte le numerazioni i livelli di prezzo già configurati e quelli ulteriori che saranno attivati su richieste degli operatori, ivi inclusa la direzione commerciale di Telecom Italia su specifiche numerazioni.

19. Relativamente ai servizi in decade 7, gli operatori hanno segnalato che Telecom Italia prevede nelle condizioni dell'offerta di inibire i servizi offerti su un dato arco di numerazione o su di uno specifica numerazione nel caso in cui la qualità del servizio risulti troppo bassa.

Telecom Italia ha evidenziato che la loro previsione è finalizzata unicamente a tutelare l'integrità della rete da fenomeni degradanti, quali i continui tentativi di chiamata da parte degli utenti finali, e non vuole essere un'interferenza nelle attività commerciali degli altri operatori.

20. Alla luce di quanto disposto dall'art. 5, della delibera 9/02/CIR, relativamente agli obblighi di comunicazione in capo agli operatori titolari delle numerazioni per servizi Internet, l'Autorità ritiene che l'operatore deve comunicare ai propri clienti le informazioni relative alla qualità del servizio offerto ma che tali informazioni non siano necessarie a Telecom Italia per configurare il servizio di fatturazione.

3.f L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta del servizio in questione, nel senso di eliminare le clausole sopra indicate introdotte da Telecom Italia.

Accesso al servizio 12

21. L'Autorità ha rilevato che Telecom Italia ha escluso dall'Offerta di Riferimento 2004 il servizio di accesso in interconnessione al servizio 12 (informazione elenco abbonati nazionali).

Telecom Italia ha giustificato l'esclusione ai sensi dell'art. 55 del Codice delle Comunicazioni ove tale servizio è stato espunto da quelli soggetti ad obbligo di servizio universale. Pertanto Telecom Italia ha ritenuto che questo servizio non sia più soggetto agli obblighi di pubblicazione e di orientamento al costo a cui soggiacciono gli altri elementi dell'Offerta di Riferimento.

Telecom Italia ha comunque evidenziato che per il 2004 il prezzo del servizio è rimasto immutato e che la sua offerta è disponibile sul proprio sito web.

22. L'Autorità ha svolto una verifica di tali condizioni, da cui è emerso che l'offerta per l'accesso da rete fissa al servizio 12 prevede l'applicazione del modello di terminazione; ciò, peraltro, contrasta con la delibera n. 4/02/CIR che prevede l'equiparazione del servizio di informazione abbonati ai servizi non geografici, per i quali la tariffa viene definita dall'operatore cui è assegnata la numerazione e per i quali si applica il modello di raccolta. L'Autorità pertanto ritiene che la esclusione dall'Offerta di Riferimento 2004 del servizio di accesso al 12 non risulti coerente con quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche e che gli obblighi e le condizioni di fornitura di tale servizio debbano permanere sulla base della normativa preesistente sino al completamento del riesame degli obblighi.

3.g L'Autorità esprime l'orientamento di modificare l'Offerta di Riferimento 2004 nel senso di richiedere a Telecom Italia l'inserimento delle condizioni di interconnessione per il servizio 12, con le modalità previste dalla delibera n. 4/02/CIR e successive integrazioni.

Offerta di flussi di interconnessione a 34Mbps

23. Telecom Italia ha introdotto nell'Offerta di Riferimento 2004, l'offerta di flussi di interconnessione a 34Mbps in ottemperanza all'art. 1, comma 1, lett. a), sub 1) della delibera n. 2/03/CIR ed all'art. 3, comma 2, lett. b) della delibera n. 11/03/CIR.

In merito alle condizioni di offerta proposte da Telecom Italia, alcuni operatori hanno segnalato che le stesse contemplano condizioni economiche e che, a loro avviso, potrebbero impedire o limitare la fruizione del servizio.

Altri operatori hanno anche segnalato che le modalità di offerta risulterebbero incomplete, con particolare riferimento ai casi di accesso alla rete di Telecom Italia con estensione del collegamento ove non è inclusa la possibilità di utilizzo di collegamenti a 34Mbps.

24. L'Autorità ha svolto un approfondimento sulla struttura di tale offerta, anche in relazione alle disposizioni di cui alle delibere n. 2/03/CIR e n. 11/03/CIR ed ai costi delle componenti impiantistiche previste e ritiene pertanto, al fine di rimuovere le criticità segnalate dagli operatori, che le condizioni di offerta del servizio in questione debbano essere integrate prevedendo la possibilità di utilizzo di interfacce a 155Mbps e l'eliminazione dell'obbligo di acquisto congiunto con le interfacce a 2Mbps sull'autocommutatore di Telecom Italia, nonché introducendo la possibilità di estensione del collegamento a 34 Mbps.

3.h L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta del servizio di flussi di interconnessione a 34 Mbps, nel senso di richiedere a Telecom Italia di:

- introdurre la possibilità di utilizzo di interfacce a 155Mbps
- eliminare l'obbligo di acquisto congiunto con le interfacce a 2Mbps sull'autocommutatore di Telecom Italia
- introdurre la possibilità di estensione del collegamento a 34 Mbps.

Flussi di interconnessione: restrizioni d'uso

25. Telecom Italia ha previsto, nell'Offerta di Riferimento 2004, che i circuiti di interconnessione tra i propri nodi e quelli degli operatori interconnessi siano forniti solo congiuntamente alle funzionalità di commutazione di centrale dei propri autocommutatori. Tale aggregazione di offerta impedisce, secondo quanto segnalato da alcuni operatori, l'uso del servizio di circuiti di interconnessione per servizi diversi da quelli di fonia vocale commutata. Inoltre, Telecom Italia non ha previsto eventuali servizi aggiuntivi necessari all'utilizzo dei circuiti di interconnessione per destina-

zioni d'uso diverse dalla fonia vocale, né ha predisposto modalità di migrazione economica dalle offerte che utilizzano le medesime componenti impiantistiche dei flussi di interconnessione.

26. Le delibere n. 2/03/CIR e n. 11/03/CIR dispongono che Telecom Italia preveda la possibilità di utilizzare i circuiti di interconnessione per qualsiasi tipo di applicazione (raccolta del traffico fonia, di accessi disaggregati, di traffico dati, etc.), purché gli stessi circuiti rileghino una sede dell'operatore (anche co-locata) ad una sede di Telecom Italia ove siano localizzati gli apparati degli operatori. Nelle suddette delibere viene inoltre disposto, in via generale, che nel caso di rilegamento tra sede OLO e centrale Telecom Italia, catene impiantistiche similari devono essere offerti, in base al principio di non discriminazione, a condizioni economiche analoghe, fatte salve eventuali componenti aggiuntivi relativi alle specifiche applicazioni.

Tale conclusione è supportata dalla considerazione che se un operatore ha già attive infrastrutture di interconnessione per il traffico fonia, allo stato è impossibile per lo stesso condividere le medesime risorse trasmissive anche per il trasporto di altre tipologie di traffico, quali il traffico raccolto in *unbundling* o in ADSL *wholesale* nel medesimo sito. Tale limitazione oltre ad avere come effetto l'incremento di costi per l'operatore che è costretto ad attivare nuovi flussi per erogare i servizi tipici del mercato dell'accesso (*unbundling e ADSL wholesale*), rappresenta un utilizzo inefficiente delle risorse di rete già a disposizione.

L'Autorità ritiene che le condizioni di offerta dei servizi di cui al presente paragrafo non risultino coerenti con la regolamentazione vigente.

3.k L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia l'eliminazione delle restrizioni all'utilizzo dei flussi di interconnessione.

Circuiti parziali: restrizioni sull'utilizzo, SLA e condizioni di offerta

27. Con riferimento al servizio di circuiti parziali, alcuni operatori hanno segnalato che nell'Offerta di Riferimento venga esclusa la possibilità di impiego di tali circuiti al fine di realizzare una linea affittata tra un proprio punto di presenza ed un cliente finale. Inoltre, secondo gli operatori i parametri di disponibilità e il *Service Level Agreement* (SLA) presenti nell'Offerta di Riferimento risultano non adeguati a competere con l'offerta di linee affittate retail di Telecom Italia.

28. La delibera n. 11/03/CIR ha previsto che i circuiti parziali siano utilizzabili a prescindere dalla tipologia di utenza attestata ai punti terminali ed indipendentemente dal fatto che l'OLO acquisti o meno una seconda coda di terminazione da Telecom Italia. Nelle condizioni riportate nell'Offerta di Riferimento 2004, Telecom Italia invece da un lato pone restrizioni alla tipologia d'utenza (l'utente attestato non può essere un altro operatore di telecomunicazioni), dall'altro consente l'utilizzazione del circuito parziale solo nell'ambito della realizzazione di una linea affittata che unisce due sedi di utenti finali. Alla luce della normativa vigente l'Autorità ritiene che debba essere espressamente previsto nell'Offerta di Riferimento che i circuiti parziali siano un servizio essenziale necessario per la realizzazione di un servizio di linee affittate.

3.i L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia l'eliminazione delle restrizioni all'utilizzo dei circuiti parziali.

29. Relativamente alla segnalazione sull'adeguatezza dello SLA, la delibera n. 11/03/CIR ha previsto che Telecom Italia formuli un'offerta dello SLA che fornisca garanzie, sui tempi di disponibilità dei circuiti parziali, migliorative rispetto ai valori applicati alle linee affittate retail, al fine di permettere la completa replicabilità del servizio di linee affittate *retail*.

30. Alla luce della normativa vigente e considerando l'analogo utilizzo dei servizi di circuiti parziali e di linee affittate *wholesale*, l'Autorità ritiene opportuno che lo SLA dei circuiti parziali

(inteso come tempi e penalità applicate, nonché le modalità operative di comunicazione) sia coerente con i valori approvati per il servizio di linee affittate *wholesale*, con l'unica eccezione del parametro di disponibilità per il quale, devono essere garantite condizioni migliorative tali da permettere la replicabilità di una linea affittata *retail* a partire da almeno due circuiti parziali.

3.j L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di adeguare lo SLA dei circuiti parziali ai valori approvati per il servizio di linee affittate *wholesale*, salvo il parametro di disponibilità per il quale devono essere garantite condizioni migliorative tali da permettere la replicabilità di una linea affittata *retail* che include due circuiti parziali.

31. In merito alle le condizioni di cessazione per il servizio di circuiti parziali, diversi operatori hanno segnalato che le stesse prevedono che l'operatore paghi i ratei a scadere per la restante parte dell'anno, anche dopo il primo anno di rinnovo del contratto.

32. L'Autorità ritiene che le condizioni di cessazione del servizio in oggetto devono essere allineate a quelle previste per i flussi di interconnessione prevedendo un opportuno periodo di preavviso trascorso il quale nulla sia dovuto da parte dell'operatore.

3.l L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare l'offerta al fine di allineare le condizioni di cessazione del servizio di circuito parziale a quelle previste per i flussi di interconnessione.

Raccordi interni di centrale : restrizioni all'utilizzo e condizioni di offerta

33. Alcuni operatori hanno segnalato difficoltà nella messa a disposizione del servizio di raccordi interni di centrale da parte di Telecom Italia nel caso in cui tali circuiti connettano apparati di OLO in co-locazione con altri apparati anche di altri operatori in *housing* commerciale e siano impiegati per servizi diversi da quelli di fonia vocale.

34. Sul punto, l'Autorità rileva che le delibere n. 2/03/CIR e n. 11/03/CIR dispongono che Telecom Italia realizzi i raccordi interni di centrale a condizioni trasparenti, orientate al costo e non discriminatorie e che gli stessi raccordi siano offerti agli operatori co-locati indipendentemente dagli operatori rilegati ed a prescindere dal servizio per cui sono attivati. Ai sensi di quanto precedentemente disposto, appare necessario che Telecom Italia adegui le condizioni di offerta in modo tale da garantire a tutti gli operatori la possibilità di utilizzare raccordi interni verso sale o spazi di co-locazione indipendentemente dalla tipologia di co-locazione adottata e dall'utilizzo del raccordo stesso.

3.m L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare l'offerta al fine di garantire l'utilizzo di raccordi interni, a condizioni trasparenti ed orientate al costo, verso sale o spazi di co-locazione indipendentemente dalla tipologia di co-locazione adottata e dall'utilizzo del raccordo stesso.

35. In merito alle condizioni di offerta del servizio, alcuni operatori hanno richiesto di rimuovere le limitazioni sulla configurazione minima dei raccordi in fibra, con specifico riferimento all'introduzione di raccordi con 32 fibre per capacità di 2Mbps e di 8 fibre per capacità di 155Mbps.

36. L'Autorità rileva che tale richiesta può aumentare l'efficienza dell'uso del servizio da parte degli operatori e ritiene pertanto condivisibile la richiesta di rimuovere le limitazioni sopra indicate.

3.n L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare l'offerta al fine di rimuovere le limitazioni sulla configurazione minima dei raccordi in fibra ottica.

Servizio di Canale Virtuale Permanente

37. L'Autorità ha rilevato in primo luogo, anche sulla base delle segnalazioni di numerosi operatori, che Telecom Italia non ha inserito l'offerta di CVP nel corpo dell'Offerta di Riferimento 2004, ma che l'offerta di tale servizio è stata pubblicata separatamente. Sul punto, l'Autorità ritiene, come già evidenziato nella delibera n. 11/03/CIR, che l'offerta CVP faccia parte dei servizi di interconnessione, in coerenza con quanto disposto dalla delibera n. 2/00/CIR ed indipendentemente dalla modalità di valutazione dell'orientamento al costo (*retail minus* piuttosto che *cost plus*). Pertanto, l'offerta va ripubblicata integralmente e periodicamente, completa di caratteristiche tecniche ed economiche di fornitura, e comunicata all'Autorità contestualmente alle altre offerte del listino di interconnessione.

38. In merito alle condizioni di offerta CVP, diversi operatori hanno segnalato che l'offerta di Telecom Italia sul mercato *retail* di servizi di connettività dati, inclusivi di accesso xDSL, risulterebbe avere caratteristiche economiche, tecniche e dello SLA non replicabili a partire dall'offerta *wholesale* CVP.

Relativamente alle condizioni economiche, nel corso del procedimento gli operatori hanno inviato all'Autorità documentazione finalizzata a dimostrare la difformità delle offerte effettivamente proposte da Telecom Italia sul mercato *retail* da quelle utilizzate dall'Autorità in sede di approvazione dell'offerta *wholesale* CVP. In particolare, secondo quanto segnalato dagli operatori, Telecom Italia applicherebbe, in funzione del valore dell'offerta *retail*, sconti differenziati in funzione dei *budget* assegnati alle proprie divisioni commerciali, da applicarsi più frequentemente in aree in cui siano presenti infrastrutture di altri operatori, che includerebbero anche la fornitura di prestazioni aggiuntive "a titolo gratuito".

39. La delibera n. 15/00/CIR ha disposto che gli eventuali sconti praticati da Telecom Italia devono essere oggetto di esplicita approvazione preventiva da parte dell'Autorità anche ai fini della valutazione degli impatti sulle condizioni economiche del servizio intermedio di CVP. Infatti l'orientamento al costo dei servizi CVP è ottenuto applicando il criterio di *retail minus* introdotto con la delibera n. 2/00/CIR e successivamente precisato con le delibere n. 15/00/CIR e 6/03/CIR, e pertanto ogni variazione delle effettive condizioni retail di riferimento comporta l'adeguamento delle condizioni CVP applicate agli operatori. Alla luce di tali considerazioni l'Autorità ritiene necessario che i prezzi *retail*, sulla base dei quali applicare la prevista percentuale di riduzione per definire il prezzo *wholesale* tengano conto del valore di sconto medio applicato da Telecom Italia ai propri prezzo *retail*.

L'Autorità pertanto intende procedere alla revisione delle condizioni economiche dell'offerta CVP, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, anche con riferimento alle condizioni economiche dei relativi servizi accessori di trasporto metropolitano ed interurbano.

3.o L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di:

- riformulare le condizioni economiche dell'offerta *wholesale* CVP, al fine di considerare il valore di sconto medio applicato dalla medesima società nei confronti della propria clientela finale.

- comunicare all'Autorità i valori di sconto applicati nei contratti *retail* al fine di giustificare il valore di sconto medio applicato.

40. Relativamente alle condizioni tecniche gli operatori hanno segnalato che sarebbero presenti sul mercato alcune offerte di Telecom Italia con caratteristiche tecniche e di fornitura non replicabili a partire dall'offerta CVP vigente. I principali problemi segnalati sono in relazione alle garanzie sui tempi di disponibilità minima, al mancato supporto delle classi di servizio ATM (quali la CBR e la VBR-rt) ed alle garanzie di tempi massimi di *provisioning* ed *assurance*.

In merito alle offerte di disponibilità ed ai tempi di *provisioning* ed *assurance*, Telecom Italia sostiene che i parametri dichiarati nelle proprie offerte *retail* di base sono solo dati nominali garantiti. In merito al mancato supporto delle classi di servizio ATM, gli operatori segnalano che queste ultime sarebbero necessarie al fine di replicare le offerte integrate voce e dati di Telecom Italia.

A tale proposito, Telecom Italia sostiene di non impiegare classi di servizio ATM differenziate, ma solo la classe ABR senza la notifica di congestione prevista per il CVP. Nel caso delle proprie offerte retail voce e dati, le differenti classi di servizio sarebbero gestite a livello IP interessando solo il terminale d'utente ed i nodi di *core network*, dunque una tale architettura risulterebbe replicabile dagli OLO. Telecom Italia ha inoltre pubblicato, in data 28 novembre 2003, un'offerta di accesso a banda larga a volume che contempla l'uso della classe VRB-rt nell'ambito dei servizi CVP.

41. Sul punto, l'Autorità rileva, in primo luogo, che anche i parametri tecnici, dello SLA e di qualità del servizio concorrono alla valutazione di replicabilità delle offerte di connettività a banda larga di Telecom Italia. Pertanto l'Autorità ritiene che, nell'analisi della replicabilità debbano essere tenute in considerazione le modalità tecniche di realizzazione adottate da Telecom Italia, i parametri di configurazione e le condizioni di *Service Level Agreement*, inclusivi delle condizioni di provisioning, assurance e delle disponibilità annue, sia nominali che garantite e dei corrispondenti livelli di penali. Per tali motivi, al fine di permettere la piena replicabilità delle offerte *retail* di Telecom Italia, l'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia indichi, come parte integrante dell'offerta CVP tutti i parametri proposti nelle proprie offerte *retail*, quali ad esempio i tempi di disponibilità, di *provisioning* ed *assurance*, i tempi massimi di latenza e di *jitter*, ed i tassi di perdita di celle.

3.p L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni tecniche al fine di indicare nell'offerta *wholesale* CVP, in modo esaustivo, i parametri tecnici proposti nelle proprie offerte *retail*.

42. Alcuni operatori hanno segnalato numerose criticità nel rispetto degli SLA attualmente vigenti da parte di Telecom Italia in merito a specifici aspetti delle procedure di *provisioning* ed *assurance*. Ad esempio, è stato segnalato che, nel corso del 2003, Telecom Italia ha consegnato agli operatori un numero rilevante di circuiti CVP non funzionanti o non correttamente configurati (errato *provisioning* iniziale). Ciò provoca un innalzamento dei costi per gli operatori.

43. In merito alla consegna di circuiti non funzionanti o non correttamente configurati, l'Autorità, ritiene opportuna l'introduzione dello SLA di garanzia sulla percentuale massima di circuiti con errato *provisioning*, al fine di incentivare Telecom Itala a correggere le criticità sopra segnalate

3.q L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni tecniche al fine di introdurre, nell'ambito dello SLA, adeguate garanzie sulla percentuale massima di circuiti con errato *provisioning*.

Provisioning dei servizi di configurazione delle numerazioni

44. Alcuni operatori hanno segnalato diverse criticità in merito ai tempi massimi di configurazione delle numerazioni non geografiche, nonché dei codici e routing number loro assegnati. Difatti, il termine di 90 giorni proposto dall'offerta di riferimento per la configurazione delle numerazioni non geografiche non sarebbe ritenuto adeguato alla gestione competitiva di servizi a valore aggiunto. Gli stessi operatori fanno rilevare che Telecom Italia offrirebbe ai propri clienti la configurazione di numerazioni 899 in soli 15 giorni, mentre garantirebbe agli OLO, con servizi dello SLA plus su base commerciale, la riduzione dei tempi massimi di configurazione a 30 ed a 60 giorni.

Inoltre apparentemente a causa di differenze nelle scelte impiantistiche di Telecom Italia, le configurazioni di numerazioni 700, 701, 702 e 709 sono offerte con tempi massimi di configurazione inferiori a 30 giorni.

Gli operatori ritengono che il termine di 90 giorni proposto dall'offerta di riferimento non sia commisurato alle reali attività connesse alla fornitura del servizio, ma abbia lo scopo di indirizzare gli stessi verso le offerte dello SLA plus commerciali.

45. L'Autorità rileva che la differenziazione dei tempi di configurazione per le diverse numerazioni non risulti giustificata. L'Autorità ritiene pertanto che l'uso di particolari scelte impiantistiche da parte di Telecom Italia (con particolare riferimento all'uso della rete intelligente) devono essere volte, nel rispetto del principio di non discriminazione, alla minimizzazione dei tempi di configurazione delle numerazioni e che gli stessi tempi siano indipendenti dalle tipologie di numerazioni configurate.

3.r L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni di *provisioning* del servizio di configurazione delle numerazioni, al fine di minimizzare i tempi di configurazione ed garantire gli stessi tempi, indipendentemente dalla tipologia di numerazione.

Accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia

46. Alcuni operatori segnalano che Telecom Italia non fornisce un elenco completo ed aggiornato delle numerazioni non geografiche configurate sulla propria rete, né informa gli operatori riguardo l'apertura di nuove numerazioni non geografiche.

In questo modo gli operatori interconnessi non possono configurare l'instradamento per tali numerazioni con conseguente impossibilità di accesso per i propri abbonati.

47. L'Autorità, al fine di garantire l'interoperabilità delle reti, ritiene necessario che Telecom Italia assicuri una adeguata informazione in merito alle numerazioni non geografiche assegnate alla stessa e configurate sulla propria rete, a tutti gli operatori che ne facciano richiesta. Inoltre, l'apertura di nuove numerazioni dovrà essere comunicata con opportuno anticipo agli operatori interconnessi, al fine di permettere agli stessi di effettuare per tempo le relative configurazioni di rete.

3.s L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di fornire, a tutti gli operatori che ne facciano richiesta, informazioni sulle numerazioni non geografiche assegnate alla stessa e configurate sulla propria rete nonché di fornire, agli operatori, con un adeguato anticipo, informazioni in merito all'apertura di nuove numerazioni configurate sulla propria rete.

Servizio di unbundling: SLA e condizioni di offerta

48. Alcuni operatori hanno segnalato, nel caso in cui il servizio di *unbundling* sia impiegato per la fornitura servizi ad utenze di tipo business, è necessario poter garantire condizioni di *assurance* più stringenti di quelle attualmente proposte da Telecom Italia. Nel caso di utenze business la linea di accesso è infatti tipicamente impiegata per la raccolta di molteplici utenze voce e dati, pertanto il danno connesso al protrarsi del disservizio è maggiore di quello subito da un normale utente residenziale.

49. L'Autorità ritiene opportuno, al fine di promuovere l'impiego del servizio per una maggiore varietà di tipologie d'utenza, che Telecom Italia integri lo SLA di *assurance* prevedendo condizioni opzionali che garantiscano tempi di ripristino migliorativi rispetto a quelli correntemente offerti.

3.t L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni dello SLA di assurance del servizio di *unbundling* con l'introduzione di un'opzione di tempi di ripristino migliorativi rispetto a quelli correntemente offerti.

50. Telecom Italia, ottemperando a quanto disposto dalla delibera 11/03/CIR, ha eliminato le precedenti limitazioni sulle variazioni di velocità trasmissiva nell'uso della coppia ULL nel caso di accessi ADSL.

Diversi operatori hanno rilevato nell'Offerta di Riferimento che tali limitazioni permangono per le variazioni di velocità trasmissiva nel caso degli altri tipi di accesso xDSL.

51. L'Autorità ritiene che le considerazioni espresse dalla delibera 11/03/CIR in merito alle variazioni di velocità trasmissiva nel caso di coppie per uso ADSL sono applicabili in modo analogo anche per coppie impiegate con i restanti servizi xDSL.

3.u L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni in esame, al fine di eliminare le limitazioni relative alle variazioni di velocità per i servizi xDSL diversi dall'ADSL.

52. In merito al servizio di *Shared Access* con *splitter* a cura di Telecom Italia, alcuni operatori hanno richiesto che, coerentemente a quanto previsto dalla delibera n. 24/01/CIR, allegato A, comma 2, punto 2, Telecom Italia preveda una modalità di fornitura dello *splitter* a carico di Telecom Italia a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

53. L'Autorità ha rilevato che Telecom Italia ha pubblicato in data 28 novembre 2003 una integrazione all'Offerta di Riferimento che prevede tale modalità di offerta, e che le stesse risultano, allo stato, coerenti con quanto precedentemente disposto.

3.v L'Autorità esprime l'orientamento di approvare le condizioni di offerta proposte da Telecom Italia in data 28 novembre.

Servizio di unbundling: rifiuti per indisponibilità di rete

54. Nel corso del procedimento, l'Autorità ha ricevuto numerose segnalazioni in merito alla presunta difficoltà da parte degli operatori nell'utilizzo dei servizi di *unbundling* su linea non attiva (seconda linea per servizi ADSL su ISDN e ULL di linea non attiva) in virtù della causale di scarto "indisponibilità di rete Telecom". Tale causale di scarto infatti è un impedimento insormontabile (ovvero non prevede una procedura di risoluzione) e non prevedibile a priori (l'operatore non ha informazioni sul numero di linee ancora "disponibili") e mette l'operatore nella condizione di comunicare al cliente, che ha già sottoscritto il contratto, l'impossibilità di realizzare la prestazione. Tale circostanza è potenzialmente discriminatoria per l'operatore se si considera che, se il cliente richiedesse la linea direttamente a Telecom Italia, non avrebbe il medesimo rifiuto in quanto, anche in assenza di risorse di rete, Telecom Italia sarebbe comunque tenuta a fornire l'impianto per gli obblighi di servizio universale. Analoghi problemi sono stati segnalati per il servizio di prolungamento dell'accesso su portanti in fibra ottica e per i circuiti parziali, ove si sono registrati casi di rifiuto per assenza di risorse di rete, con la conseguente necessità per l'operatore di annullare gli ordini dei clienti. Anche per tali servizi la causale di rifiuto per indisponibilità di risorse non prevede una procedura di risoluzione.

55. Telecom Italia ha precisato di non avere risorse di rete di accesso riservate e pertanto in caso di rifiuto si troverebbe anch'essa nella condizione di non disporre della rete e di dover procedere a lavori di ampliamento. Tali lavori, se particolarmente onerosi, avvengono con la partecipazione economica del cliente.

56. L'Autorità ritiene che la conoscenza di indisponibilità solo successivamente alla stipula di un contratto con il cliente finale rappresenti un impedimento alla capacità di contrarre da parte degli operatori. Appare pertanto necessario che siano rese disponibili agli operatori sia informazioni puntuali sullo stato della rete in termini di disponibilità di risorse, sia previsioni e tempistiche di sviluppo di rete di Telecom Italia per i siti con carenza di risorse. Inoltre, nei casi consentiti dalla normativa vigente, potrebbe essere prevista la partecipazione ai costi da parte dell'operatore.

3.x L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di fornire agli operatori informazioni puntuali sullo stato della rete in termini di disponibilità di risorse, nonché le previsioni e le tempistiche di sviluppo di rete di Telecom Italia per i siti con carenza di risorse.

Servizio di co-locazione: costi di riordino del permutatori

57. Con riferimento alle procedure di ampliamento degli spazi di co-locazione, l'Autorità rileva che, in ottemperanza alla normativa vigente, Telecom Italia ha introdotto una specifica procedura che include, come segnalato dagli operatori, un'attività di riordino dei permutatori i cui costi sono a carico degli operatori interconnessi.

A tale proposito Telecom Italia ha dichiarato che è a suo avviso giusto attribuire tali costi integralmente all'operatore in quanto in assenza di richieste dell'operatore, Telecom Italia non avrebbe la necessità di procedere al riordino del permutatore.

58. L'Autorità rileva che l'indisponibilità di coppie contigue è da addebitarsi, in primo luogo, alla gestione da parte di Telecom Italia delle risorse al permutatore e Telecom Italia stessa potrebbe avere benefici dall'operazione di riordino. L'Autorità ritiene pertanto opportuno che venga introdotto un criterio per l'attribuzione dei costi del riordino dei permutatori, anche in relazione ai costi unitari di riordino della singola linea, in modo che tali costi vengano ripartiti tra Telecom Italia e gli operatori.

3.y L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia delle di riformulare le condizioni in esame, introducendo una modalità di ripartizione tra Telecom Italia stessa e gli operatori dei costi di riordino del permutatore.

Servizi di co-locazione virtuale e co-mingling

59. Con riferimento alle condizioni relative ai servizi di *co-mingling* e di co-locazione virtuale con acquisto ed installazione dell'apparato da parte dell'operatore, è stato segnalato, da parte di alcuni operatori, che Telecom Italia richiede che gli apparati in tecnologia xDSL installabili siano appartenenti ad un elenco di apparati già certificati, perché già utilizzati da Telecom Italia stessa o da altri operatori, ovvero sottoposti a verifica delle specifiche tecniche ed ad approvazione da parte di Telecom Italia. Telecom Italia non ha tuttavia pubblicato l'elenco degli apparati già accettati.

Nel caso di servizio di co-locazione virtuale con acquisto ed installazione dell'apparato da parte di Telecom Italia, alcuni operatori hanno anche segnalato che le caratteristiche tecniche ed economiche del DSLAM sembrerebbero non in linea con quelle degli analoghi apparati che Telecom Italia ha dichiarato di impiegare nella fornitura dei servizi ADSL *wholesale*.

Viene, inoltre, segnalato da parte di alcuni operatori che le condizioni di offerta del servizio di *co-mingling* non permetterebbero la possibilità di impiegare apparati (p.e. *Add Drop Multiplexer* - ADM) per la concentrazione dei flussi di traffico raccolti dagli OLO, ponendo di conseguenza restrizioni all'uso del servizio di *co-mingling*.

Alcuni operatori hanno infine richiesto che il servizio di co-locazione virtuale sia esteso a qualsiasi tipologia di centrale di Telecom Italia ove sia possibile raccogliere clienti in modalità ADSL *wholesale*, con particolare riferimento alle limitazioni attualmente esistenti per le centrali "*in container*" e di tipo "unificato MD".

60. Al fine di superare le criticità segnalate, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia provveda ad integrare le offerte di *co-mingling* e di co-locazione virtuale rendendo disponibile l'elenco degli apparati già certificati e sui quali è in grado di svolgere le attività di manutenzione, estenda la possibilità di utilizzo della co-locazione virtuale con DSLAM fornito da Telecom Italia a tutte le tipologie di DSLAM impiegate nella propria rete in coerenza con la delibera n. 4/02/CIR e consenta l'installazione negli spazi in *co-mingling* di apparati di qualsiasi tipo e svolgenti qualsiasi funzione, purché rispettino gli standard internazionali e non influenzino gli altri servizi erogati sulla rete in analogia con quanto previsto dalla delibera n. 2/03/CIR per la co-locazione fisica.

Inoltre l'Autorità, al fine di promuovere la diffusione del servizio di *unbundling*, intende analizzare con Telecom Italia i vincoli tecnici soggiacenti alle restrizioni sulle tipologie di centrale aper-

te al servizio di co-locazione virtuale, al fine di introdurre eventuali soluzioni impiantistiche alternative a quelle attualmente proposte.

3.w L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia l'integrazione dell'offerta di servizi di co-locazione virtuale e *co-mingling* secondo quanto indicato al precedente punto 59.

4. Ulteriori segnalazioni

Nel corso del procedimento sono state ricevute inoltre le seguenti segnalazioni su cui l'Autorità non ritiene necessario adottare nuove determinazioni in quanto tali punti risultano già regolati dalla normativa vigente ovvero in quanto non attinenti all'oggetto del procedimento:

61. Ratei di cessazione dei flussi di interconnessione: Telecom Italia, per le condizione di cessazione del servizio in oggetto dopo il primo anno di contratto, ha previsto che l'operatore sia tenuto a pagare un ulteriore rateo bimestrale del canone annuo.

4.a L'Autorità, nel rilevare che tale proposta prevede il pagamento da parte dell'operatore di un bimestre di servizio non fruito, esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di ottemperare a quanto disposto all'art. 3, comma 2, lett. C, della delibera 11/03/CIR.

62. Presenza nell'Offerta di Riferimento di due differenti condizioni economiche per il servizio di consegna DSS1: il prezzo del servizio congiunto di raccolta e conversione ISDN/DSS1 non risulta coerente con i prezzi delle offerte dei singoli servizi di conversione ISDN/DSS1 e di raccolta.

4.b L'Autorità, nel rilevare che la tematica in oggetto è stata già affrontata nell'ambito dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2003, esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di ottemperare a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della delibera n. 11/03/CIR.

63. Richiesta di introdurre per Telecom Italia un limite temporale massimo per fatturare il traffico in interconnessione: alcuni operatori, segnalando il fatto che Telecom Italia ha presentato nel 2003 richieste di conguagli relativi a traffico del 2001, hanno richiesto l'introduzione di un limite temporale massimo di sei mesi per la fatturazione del traffico pregresso.

4.c L'Autorità rileva che la questione è, in via generale, regolata dal Codice Civile, restando comunque fermo quanto espressamente previsto dalle parti nei contratti di interconnessione. L'Autorità ritiene pertanto giustificato un intervento solo in casi specifici, se richiesto, qualora le condizioni sottoscritte risultino ingiustificate e tali da costituire un ostacolo alla concorrenza. L'Autorità pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'Offerta di Riferimento 2004 sul punto in esame.

64. Condizioni di impiego del servizio SPP (*Service Provider Portability*) e modalità di gestione degli ordini per ISDN multinumero: alcuni operatori hanno richiesto di poter accedere al servizio di SPP senza il contestuale cambio dell'operatore di accesso della linea (ovvero cessazione della linea) e di poter evitare la comunicazione nell'ordinativo, in caso di SPP per linee ISDN multinumero, di tutte le numerazioni associate alla linea.

4.d In merito l'Autorità rileva che, come sottolineato nella delibera n. 7/00/CIR, il servizio in oggetto costituisce una prestazione accessoria al cambio di operatore e che in merito alle informazioni necessarie nell'ordinativo per la richiesta del servizio, è applicabile quanto disposto in merito dalla stessa delibera n. 7/00/CIR. L'Autorità pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'Offerta di Riferimento 2004 sul punto in esame.

65. Introduzione nell'Offerta di Riferimento del servizio di "triggering network": il servizio in oggetto è un servizio, ausiliario al servizio di transito, fornito su base commerciale come quota aggiuntiva fissa per comunicazione, consistente nell'analisi delle numerazioni non geografiche per il reperimento del *routing number* ai fini del corretto instradamento verso la rete di destinazione. Alcuni operatori, rilevando che tale prestazione è basata su servizi di rete intelligente, hanno richiesto che sia sottoposto ad obbligo di orientamento al costo analogamente ai servizi di rete intelligente associati al servizio di transito, già regolati dalla delibera n. 10/00/CIR.

4.e L'Autorità ritiene che l'eventuale introduzione di nuovi obblighi nell'Offerta di Riferimento possa essere riesaminata successivamente al completamento delle analisi dei mercati rilevanti, in sede di revisione degli obblighi in capo agli operatori notificati. L'Autorità pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'Offerta di Riferimento 2004 sul punto in esame.

66. Introduzione di tariffe differenziate all'interno dello stesso arco di numerazione per 702 e 709: alcuni operatori hanno richiesto di integrare l'Offerta di Riferimento introducendo la possibilità di definire servizi su numerazioni 702 e 709 con prezzi differenziati all'interno dello stesso centinaio.

4.f L'Autorità esprime l'orientamento di modificare l'Offerta di Riferimento 2004 nel senso di richiedere a Telecom Italia di prevedere per le numerazioni 702 e 709 la configurazione di prezzi per singolo numero rimandando a quanto disposto nella delibera n. 9/03/CIR (art. 11, comma 4).

67. Informazioni necessarie alla configurazione di NNG (Numerazioni Non Geografiche): alcuni operatori hanno segnalato che Telecom Italia richiede che, all'atto della richiesta di configurazione di nuove numerazioni nell'ambito del servizio di accesso di clienti Telecom Italia a NNG dell'operatore interconnesso, l'OLO descriva le modalità di effettuazione del servizio e dia evidenza della comunicazione ed eventuale approvazione della tariffa da parte dell'Autorità.

4.h L'Autorità, nel ribadire che tali informazioni non sono necessarie alla configurazione delle numerazioni e non devono pertanto essere richieste, esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di ottemperare a quanto disposto dalla delibera n. 2/03/CIR.

68. Fissazione della quota di *surcharge* per i servizi di raccolta da telefonia pubblica: diversi operatori hanno segnalato che Telecom Italia ha incrementato nel corso del 2003 la quota supplementare minutaria associata alla raccolta di traffico da apparati di telefonia pubblica.

4.k L'Autorità rileva che la determinazione dei criteri di determinazione di tale quota è stata oggetto di uno specifico procedimento. Il prezzo di interconnessione per tale servizio dovrà essere modificato da Telecom Italia, in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera n. 12/03/CIR. L'Autorità pertanto esprime l'orientamento di richiedere a Telecom Italia di allineare l'Offerta di Riferimento 2004 al disposto della delibera n. 12/03/CIR.

69. Co-locazione virtuale: Alcuni operatori hanno richiesto che Telecom Italia preveda, nell'ambito dell'offerta di co-locazione virtuale con apparati forniti da Telecom Italia, la possibilità di impiegare una quota parte dei DSLAM che Telecom Italia stessa impiega per i propri servizi xDSL.

4.i L'Autorità ritiene che l'eventuale introduzione di nuovi obblighi nell'Offerta di Riferimento possa essere riesaminata successivamente al completamento delle analisi dei mercati rilevanti, in sede di revisione degli obblighi in capo agli operatori notificati. L'Autorità pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'Offerta di Riferimento 2004 sul punto in esame.

70. Costi della co-locazione in spazio fisico: Alcuni operatori, nell'ambito delle proprie analisi di replicabilità per il servizio di accesso, hanno espresso l'esigenza di una sostanziale riduzione

dei costi di co-locazione al fine di permettere una riduzione nel numero minimo di utenti per stadio di linea necessario al rientro degli investimenti.

4.j L'Autorità rileva che, allo stato, la fissazione delle condizioni economiche dei servizi in questione è svolta sulla base del criterio dell'orientamento al costo e del principio di parità di trattamento interno-esterno. L'Autorità pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'Offerta di Riferimento 2004 sul punto in esame.

71. Integrazioni delle procedure di richiesta dei servizi di accesso disaggregato: alcuni operatori hanno richiesto in via generale di integrare la procedura di richiesta di linee in *unbundling* in modo tale da prevedere nuove modalità di *provisioning* delle coppie nell'ambito di tipologie di servizi diversi da quello telefonico.

4.l L'Autorità rileva che la modalità di *provisioning* delle coppie in *unbundling* è stata regolamentata nell'ambito di precedenti provvedimenti ai quali, pertanto, si rimanda e che eventuali modalità di *provisioning* integrative possono comunque essere concordate tra le parti sulla base di negoziazioni bilaterali, ricorrendo all'intervento dell'Autorità in caso di problemi nella conclusione degli accordi. L'Autorità pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'Offerta di Riferimento 2004 sul punto in esame.

72. Disponibilità del database delle risorse di co-locazione: alcuni operatori hanno sollecitato la pubblicazione da parte di Telecom Italia del *database* delle risorse di co-locazione di cui alla delibera n. 11/03/CIR.

4.m L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di ottemperare a quanto disposto dall'art. 3, comma 4, lett. d della delibera n. 11/03/CIR.

73. SLA del servizio di *Shared Access*: la delibera n. 11/03/CIR dispone che Telecom Italia introduca SLA di assurance garantiti nel 100% dei casi.

4.n L'Autorità, nel rilevare l'inottemperanza di Telecom Italia,, esprime l'orientamento di modificare l'Offerta di Riferimento 2004 nel senso di richiedere a Telecom Italia di integrare le condizioni dello SLA secondo quanto disposto dalla delibera n. 11/03/CIR.

74. SLA dei raccordi interni di centrale: alcuni operatori hanno segnalato che gli SLA introdotti da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento 2004 per i raccordi interni risulterebbero non coerenti con le effettive attività connesse alla fornitura ed al ripristino del servizio.

4.o L'Autorità, nel rilevare che le condizioni proposte sono in linea con quanto disposto dalla delibera n. 11/03/CIR, esprime l'orientamento di approvare le condizioni proposte da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento 2004.

75. Condizioni economiche del servizio di circuiti parziali: alcuni operatori hanno segnalato che le riduzioni di prezzo per tale servizio risultano ristrette ai circuiti con scarsa diffusione, quali quelli di lunghezze e capacità maggiori di 5km, mentre risultano invariati i prezzi dei circuiti con maggiormente diffusi, quali quelli di lunghezze e capacità minori.

4.p L'Autorità, considerato che i prezzi dei circuiti parziali fino a 5 km sono definiti dalla delibera n. 18/01/CIR e rilevato che le condizioni economiche proposte risultano coerenti con la predetta delibera, esprime l'orientamento di approvare le condizioni proposte da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento 2004.

76. Annullamento ordini dei circuiti parziali: Telecom Italia nel manuale delle procedure per i servizi di interconnessione prevede che, in caso di annullamento ordini, l'operatore sia tenuto a corrispondere, a titolo di rimborso dei costi sostenuti, un importo pari al 25% del contributo di attivazione del collegamento, se l'annullamento perviene entro 10 giorni solari dalla data dell'ordine, o in alterna-

tiva un importo pari al 100% del contributo di attivazione del collegamento, se l'annullamento perviene dopo 10 giorni dalla data dell'ordine. La delibera n. 11/03/CIR dispone che Telecom Italia preveda un periodo iniziale in cui l'operatore ha facoltà di annullare l'ordine senza sostenere alcun onere.

4.q L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di ottemperare a quanto disposto dall'art. 3, comma 4, lett. g della delibera n. 11/03/CIR.

77. Variazioni delle modalità di offerta dei servizi a banda larga: alcuni operatori hanno richiesto di regolamentare, nell'ambito dell'Offerta di Riferimento, una modalità di uso condiviso tra più operatori delle porte ATM di raccolta per servizi ADSL *wholesale* e CVP al fine di poter ripartire tra gli stessi i costi impiantistici connessi. In merito a tale richiesta, l'Autorità osserva che la modalità di offerta citata, sebbene non prevista, è nei fatti ottenibile con il ricorso alla rivendita dei servizi *wholesale* in oggetto od alla formazione di consorzi tra operatori. Altri operatori hanno richiesto l'introduzione di una modalità di fatturazione per conto terzi per i servizi xDSL a tempo che contempli, oltre alle spese relative ai volumi di traffico del cliente finale anche eventuali servizi a valore aggiunto forniti dagli operatori. Gli stessi operatori segnalano che Telecom Italia prevede, per alcune offerte ADSL *retail* senza canone, che la fatturazione sia effettuata congiuntamente a quella del traffico telefonico nello stesso bollettino del cliente finale, con una evidente riduzione dei costi di fatturazione. La modalità di fatturazione richiesta permetterebbe agli operatori di pagare solo la quota dei costi di fatturazione di propria pertinenza, e ripristinerebbe le condizioni di parità di trattamento con Telecom Italia. Altri operatori hanno infine richiesto l'introduzione di una offerta di servizi a banda larga disaggregata per componenti orientate al costo, inclusiva delle modalità di accesso ADSL ed SHDSL, del supporto delle classi di servizio ATM e di tutte le funzioni previste dagli apparati di rete di Telecom Italia, articolata su tre livelli geografici di interconnessione (al DSLAM, al *parent switch* ed al *distant switch*).

4.r L'Autorità ritiene che le richieste di cui al punto 76 esulino dallo scopo del procedimento di valutazione dell'Offerta di Riferimento 2004, ma che potranno essere più opportunamente riesaminate in sede di revisione degli obblighi in capo agli operatori notificati successivamente al completamento delle analisi dei mercati rilevanti. L'Autorità pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'Offerta di Riferimento 2004 sul punto in esame.

78. Servizi di terminazione del traffico commutato via SGU distrettuale e via SGT: alcuni operatori hanno richiesto che Telecom Italia pubblichi la lista degli archi di numerazione appartenenti agli altri operatori serviti a ciascun SGU ed SGT aperto all'interconnessione, al fine di permettere l'instradamento diretto delle chiamate senza ricorrere al servizio di transito di Telecom Italia.

4.s L'Autorità, considerato che tali informazioni possono essere reperite direttamente tra gli operatori interessati, esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'Offerta di Riferimento 2004 sul punto in esame.

79. Applicabilità del servizio di transito singolo SGT all'interno della stessa area *gateway* per operatori connessi ad un solo SGT: un operatore ha richiesto l'applicazione del servizio di transito "singolo SGT" quando, interconnessi ad un solo SGT all'interno di una area *gateway*, impiegano il servizio di transito verso operatori interconnessi al secondo SGT della stessa area.

4.t L'Autorità rileva che, ai sensi della delibera n. 2/03/CIR, il servizio di transito con singolo SGT è applicabile solo nei casi in cui l'operatore di origine e l'operatore di destinazione abbiano punti di interconnessione sul medesimo SGT. Il servizio risulta quindi non applicabile se l'operatore di destinazione è interconnesso ad un SGT diverso da quello di origine, indipendentemente dal fatto che gli SGT appartengano alla medesima area gateway. L'Autorità pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'Offerta di Riferimento 2004 sul punto in esame.

80. Co-locazione fisica: Un operatore, nel segnalare che le condizioni economiche relative al servizio di fornitura di energia elettrica nell'ambito della co-locazione, risultano sostanzialmente invariate rispetto al 2003, ne ha richiesto una sostanziale riduzione, non ritenendo che i prezzi del servizio offerto siano allineati al reale andamento dei costi.

4.u L'Autorità considerato che il prezzo del servizio di fornitura di energia elettrica è valutato sulla base degli effettivi costi sostenuti ed uguale ai costi di trasferimento interni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera a), sub 2 della delibera n. 2/03/CIR esprime l'orientamento di richiedere a Telecom Italia di giustificare i costi proposti nell'Offerta di Riferimento 2004 per tale servizio.

81. Articolazione in fasce orarie di picco e di fuori picco dei prezzi dei servizi di interconnessione per il trasporto di traffico commutato: un operatore ha richiesto l'eliminazione dell'articolazione in fasce orarie per i servizi di interconnessione, con particolare riferimento al servizio di transito, rilevando che l'articolazione vigente è basata sui dati di traffico degli utenti di Telecom Italia e non tiene quindi conto di eventuali differenze statistiche del traffico dei clienti attestati sulla propria rete. In merito a tale aspetto, l'Autorità rileva che una eventuale modifica del sistema di articolazione in fasce di picco e fuori picco, finalizzata sia a ridefinire il gradiente tariffario sulla base di statistiche complessive sia eventualmente ad eliminare il gradiente medesimo, richieda uno specifico approfondimento che non può essere realizzato nel corso del presente procedimento. Ciò anche in considerazione del fatto che una eventuale modifica, per il 2004, del gradiente modificherebbe in maniera significativa i prezzi di interconnessione per lo stesso anno, ritardando di conseguenza l'approvazione dell'Offerta di Riferimento e vanificando lo sforzo di approvare le condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento 2004 il più tempestivamente possibile.

4.v L'Autorità si riserva di esaminare, in sede di un tavolo di lavoro con la partecipazione di Telecom Italia e degli operatori interconnessi, tale questione nel corso del 2004 al fine di eventualmente rivedere l'articolazione tariffaria dei servizi di interconnessione per l'anno 2005. L'Autorità pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia una modifica dell'Offerta di Riferimento 2004 sul punto in esame.

DELIBERA N. 39/04/CONS
CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE NORME A GARANZIA DELL'ACCESSO DEI FORNITORI DI CONTENUTI DI PARTICOLARE VALORE ALLE RETI PER LA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 febbraio 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive";

VISTA la delibera n. 278/99/CONS recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";